



COMUNE DI SOMMA VESUVIANA

Provincia di Napoli
Settore Edilizia privata e Urbanistica

AVVISO AI TECNICI: Certificazione energetica degli edifici

In esecuzione del Dpr n.59/2009 e del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26.6.2009, dal mese di luglio 2009 tutti gli edifici devono essere dotati di "**Attestato di Certificazione Energetica**" redatto in conformità all'art.6 del D. Lgs. n. 192/2005.

Nello specifico, in applicazione delle norme sopra richiamate, **è fatto obbligo acquisire:**

- - prima del rilascio del Permesso di costruire o in sede di esame della Denuncia di inizio attività: **relazione tecnica e progetto di qualificazione energetica dell'edificio e/o dell'unità immobiliare oggetto di costruzione o ristrutturazione;**
- - ad ultimazione dei lavori: **certificazione di conformità a firma del direttore dei lavori, resa in forma asseverata, delle opere realizzate rispetto al progetto presentato e alla sua relazione e/o a sue eventuali varianti, con allegato "Attestato di qualificazione Energetica" dell'edificio e/o unità immobiliare;**
- - in sede di rilascio del certificato di agibilità: **Certificazione energetica dell'edificio e/o dell'unità immobiliare. In mancanza detta certificazione non può essere rilasciata.**

L'obbligo di tale certificazione riguarda **TUTTI GLI EDIFICI REALIZZATI EX NOVO O RISTRUTTURATI IN FORZA DI TITOLI EDIFICATORI RILASCIATI DALL'8.10.2005**, indipendentemente dalla presenza o meno degli impianti tecnici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni energetiche.

La certificazione deve essere prodotta per interventi di:

- - nuova costruzione;
- - riqualificazione che interessano almeno il 25% delle superfici esterne dell'immobile;
- - ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro edilizio, ovvero demolizione ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici con superficie utile superiore a mq. 1000;
- - ampliamento superiore al 20% del volume esistente;

Restano esclusi da tale obbligo gli edifici:

- - realizzati o ristrutturati in forza di titoli edilizi richiesti in data antecedente all'8.10.2005 e sui quali non siano stati eseguiti importanti interventi di ristrutturazione;
- - aventi destinazioni d'uso a: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione di impianti sportivi;
- - industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze legate al processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo medesimo altrimenti non utilizzabili;
- - isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq.;
- - ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. 42/2004 (Codice Beni Culturali e del Paesaggio), nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici.

F.TO Il Responsabile del Settore Urbanistico

Arch. Filomena Iovine